

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

l'ARLeF – Agenzie Regionâl pe lenghe furlane, con sede in Udine, via della Prefettura 13, (C.F. 94094780304), rappresentata da Eros Cisilino (CSLRSE75D08L483N) in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, di seguito indicata "ARLeF"

E

l'Associazione Mittelfest, con sede in Cividale del Friuli, Stretta San Martino 4, (C.F. 02031930304), rappresentata da Cristina Mattiussi (MTTCST77S48L483W) in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, di seguito indicata "Mittelfest"

PREMESSO

- che l'ARLeF, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto:
 - a) opera con le finalità, tra l'altro, di favorire la più ampia collaborazione tra gli organismi pubblici e privati che operano per la conoscenza, la diffusione e l'uso della lingua friulana;
 - b) provvedere direttamente alla realizzazione di iniziative di promozione della lingua friulana in ogni ambito della vita sociale e, in particolare, nei mezzi di comunicazione;
 - c) i compiti previsti dallo Statuto sono svolti anche mediante forme di collaborazione con organismi pubblici e privati;
- che l'ARLeF, ai sensi dell'articolo 11, comma 3-bis, del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per la promozione della lingua friulana approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 5 novembre 2012, l'ARLeF può instaurare collaborazioni con enti di diritto privato in cui la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha un potere di nomina dei vertici o dei componenti degli organi siglando appositi protocolli di intesa.
- che Mittelfest, ai sensi del proprio Statuto, si pone come unica realtà del suo genere nel panorama artistico italiano, e risulta di particolare valore didattico, artistico e culturale promuovendo la cultura mitteleuropea nei suoi valori più alti;
- che Mittelfest, senza finalità commerciali e/o di lucro, si prefigge di contribuire allo sviluppo delle conoscenze e allo scambio di esperienze nei settori della cultura e dello spettacolo dal vivo fra il Friuli Venezia Giulia, i paesi dell'area centro – europea e dell'area balcanica, anche attraverso la promozione e la realizzazione, direttamente o in concorso con altri organismi e

istituzioni, di coproduzioni, convegni, incontri, pubblicazioni e altre iniziative tese a valorizzare e far conoscere il patrimonio culturale dell'area di riferimento;

- che Mittelfest ai sensi del proprio Statuto persegue le seguenti finalità: organizzare e gestire, produrre attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

- che Mittelfest, ai sensi del proprio Statuto, per perseguire le proprie finalità organizza a Cividale del Friuli il festival denominato "Mittelfest" e può, nell'ambito dell'attività finalizzata alla programmazione, realizzazione e alla promozione del festival, promuovere e realizzare, direttamente o in concorso con altri organismi o istituzioni, in Italia e all'estero: quali produzioni e coproduzioni teatrali, musicali, coreutiche e multidisciplinari; - - che Mittelfest, altresì, può promuovere e realizzare convegni, incontri, pubblicazioni e altre iniziative promozionali e di collegamento con enti e organismi analoghi, tese a far conoscere l'iniziativa del Festival e a valorizzare il patrimonio culturale dei paesi dell'area centro europea e balcanica nei settori della cultura teatrale e musicale, coreutica e multidisciplinare;

- che Mittelfest può realizzare e partecipare a reti solidali con enti culturali e non, della regione e fuori regione al fine di condividere progetti comuni, attività promozionali, acquisti comuni o simili;

- che Mittelfest persegue lo sviluppo della cultura al fine di creare una piattaforma per la regione FVG nell'ambito del turismo culturale;

- che Mittelfest può esercitare attività diverse purché secondarie e strumentali a quelle di cui sopra;

tutto ciò premesso e considerato,

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

Il contenuto delle premesse costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 (Oggetto)

L'ARLeF e Mittelfest, ognuno per le proprie competenze e secondo il proprio ordinamento, con il presente atto, instaurano un rapporto di collaborazione, nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, per promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza, e in particolare si impegnano a:

- a) valutare progetti condivisi, nelle rispettive finalità, da attuare nel periodo di cui all'articolo 3 e per la cui disciplina operativa si rinvia a successivi accordi specifici, attuativi del presente protocollo;
- b) mettere a disposizione le proprie competenze per la realizzazione delle iniziative e degli obiettivi previsti nel presente protocollo;
- c) mettere a disposizione le proprie risorse umane e le proprie strutture nell'organizzazione e attuazione di tutte le fasi del presente protocollo;

- d) prevedere un rapporto di collaborazione che si attui mediante singole iniziative, i cui contenuti e modalità di realizzazione verranno concordati tra le rispettive direzioni fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4.

Articolo 3 (Tempistiche e attuazione)

L'ARLeF e Mittelfest avviano una collaborazione per tre anni dalla sottoscrizione del presente accordo, rinnovabili mediante scambio di corrispondenza almeno 30 giorni prima della scadenza.

Le parti si riservano di recedere dal presente protocollo in qualsiasi momento, previo preavviso scritto all'altra parte.

L'attuazione delle singole iniziative è demandata agli accordi specifici concordati tra le rispettive direzioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4.

Articolo 4 (Domanda di contributo)

Ogni anno, entro il 31 marzo, Mittelfest potrà formulare una domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative concordate e del relativo preventivo di spesa. Successivamente, il CDA ARLeF, in base a quanto previsto dal Regolamento, potrà concedere, a proprio insindacabile giudizio, un contributo per la realizzazione delle attività concordate.

Fatte salve diverse disposizioni del CDA ARLeF, il contributo dell'ARLeF non potrà essere superiore all'apporto finanziario messo a disposizione da Mittelfest per la realizzazione delle attività concordate per ciascuna annualità di riferimento.

Il contributo potrà essere erogato in forma anticipata in misura pari al 100% dello stesso.

Art. 5 (Riservatezza)

Ciascuna delle Parti si impegna a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'altra parte o Terze parti, di cui dovesse venire a conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.

Le Parti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Ue 2016/679, tratteranno i dati contenuti nel presente accordo, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Articolo 6 (Risoluzione delle controversie)

Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente atto. In caso di mancato accordo, sarà competente il Tribunale di Udine.

per l'ARLeF

Il legale rappresentante
Eros Cisilino

per Mittelfest

Il legale rappresentante
Cristina Mattiussi